



Présidence de la Région Presidenza della Regione

PEC Allegati: 1

Réf. n° - Prot. n. **2766/EL** V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 10 aprile 2025

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del Consorzio BIM

Alla Commissione elettorale circondariale c/o il Comune di Aosta (PEC: ce_circ@pec.comune.aosta.it)

e, p.c., Al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Oggetto: Legge regionale 3 marzo 2025, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali".

Nel Bollettino Ufficiale n. 15 in data 18 marzo 2025 è stata pubblicata la legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dello scorso 26 febbraio 2025 e entrata in vigore il 19 marzo 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione (consultabile al link: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=3618).

Come già avvenuto nell'autunno del 2020, si è ritenuto opportuno provvedere all'accorpamento, nella stessa data, delle elezioni regionali e di quelle generali comunali, nell'intento di razionalizzare e semplificare le operazioni di voto, considerato che entrambe le consultazioni si sarebbero comunque dovute svolgere in tempi molto ravvicinati, ossia:

- le elezioni regionali dal 24 agosto al 28 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*), che fissa il periodo elettorale dalla quarta domenica precedente alla seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di legislatura;
- le elezioni generali comunali dal 1° novembre al 15 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*), che prevede tale periodo in tutti i casi in cui il mandato del Consiglio comunale scade nel secondo semestre dell'anno.

<

A tal fine, per garantire un ordinato svolgimento delle operazioni, si è reso necessario intervenire legislativamente con alcune disposizioni di coordinamento tra la disciplina applicabile alle elezioni comunali e quella applicabile alle elezioni regionali e per stabilire, limitatamente alle elezioni generali comunali dell'anno 2025 (così come previsto negli anni scorsi dallo Stato), l'abbassamento dal 50 al 40 per cento del quorum dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto, escludendo altresì dal conteggio gli elettori AIRE non votanti, per agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto ai fini della validità delle elezioni nei Comuni sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa alla competizione una sola lista di candidati.

Con l'occasione sono state, altresì, accolte alcune richieste avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) per apportare le seguenti modificazioni alla disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali:

- a) <u>limite dei mandati per i Sindaci e per i Vicesindaci</u>: il raggiungimento di tale limite non costituisce più causa di ineleggibilità ma causa di incandidabilità e viene innalzato, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, da tre a quattro il limite dei mandati per il Sindaco e il Vicesindaco che si ricandidino alla medesima carica;
- b) composizione delle Giunte comunali: il numero di assessori è stabilito per legge e non più solo sulla base della popolazione residente, bensì utilizzando il valore percentuale di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), che permette di tenere conto della complessità dell'ente; resta la possibilità di aumentare il suddetto numero "base" di assessori di una unità, senza limitazioni riguardo al conseguente incremento di spesa per la corresponsione della-indennità prevista per legge, e di un'ulteriore unità, ma ad invarianza della spesa;
- c) <u>compensi degli amministratori locali</u>: anche in questo caso, al fine di definire le fasce di riferimento dei Comuni viene utilizzato il valore percentuale di cui alla l.r. 48/1995 anziché il criterio della popolazione residente, con il conseguente cambiamento di fascia per molti Comuni e la rimodulazione degli importi delle indennità di funzione dei rispettivi Sindaci; viene inoltre previsto un aumento dell'importo delle diarie (più significativo per i Presidenti delle Unités), allineate alle fasce delle indennità;
- d) <u>missioni degli amministratori locali</u>: le spese per le missioni sono riconosciute ai Sindaci e ai Presidenti delle Unités quando la missione è svolta fuori dall'ambito territoriale dell'Unité di appartenenza e, per il Sindaco del Comune di Aosta, fuori dall'ambito territoriale del Conseil de la Plaine d'Aoste, e non più solo nel caso in cui venga effettuata fuori dal territorio regionale.

Affinché l'attuazione delle riforme apportate dalla legge in oggetto avvenga in modo regolato per tutti gli enti, tenuto anche conto che nove Comuni non saranno interessati dalle prossime elezioni generali comunali dell'autunno 2025, si è stabilito, con apposite disposizioni transitorie, che:

- la disciplina sul numero di assessori componenti la Giunta comunale, di cui alla lettera b), e la disciplina sui compensi degli amministratori locali, di cui alla lettera c), si applichino, per i sessantacinque Comuni interessati dalle prossime elezioni generali comunali, a decorrere dal secondo giorno successivo a quello delle elezioni stesse, vale a dire dal giorno dello scrutinio e della proclamazione dei neoeletti, e, per i restanti nove Comuni, dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza che il relativo impatto finanziario per questi ultimi enti si verificherà soltanto dalla prossima annualità di bilancio;
- la disciplina relativa alle missioni degli amministratori locali, di cui alla lettera d), trovi invece applicazione, per tutti gli amministratori in carica a tale data, a decorrere dal secondo giorno successivo a quello delle elezioni generali comunali dell'autunno 2025 (coincidente con il giorno della proclamazione dei neoeletti).

Per maggiori informazioni in merito si ritiene utile trasmettere, in allegato, una nota tecnica, predisposta dalla Struttura enti locali, con la quale si illustra più dettagliatamente il contenuto dei vari articoli della legge in oggetto, anche al fine di supportare gli enti locali nell'adeguamento dei loro Statuti, cui dovranno provvedere entro il sessantesimo giorno precedente le prossime elezioni generali comunali.

Si fa presente, infine, che, come di consueto, sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), nella sezione Enti locali, sono consultabili sia la legislazione regionale vigente, aggiornata con le ultime modificazioni apportate dalla l.r. 4/2025, sia le relative comunicazioni, compresa la presente. Per facilitare gli enti nell'applicazione delle norme, per ciascuna legge è stato pubblicato il testo coordinato con le modificazioni apportate dalla precitata legge e, in alcuni casi, sono state riportate anche le disposizioni previgenti, che trovano ancora applicazione nel periodo transitorio.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Regione (Renzo TESTOLIN) - documento firmato digitalmente -



PV-IF-DC/

Cl: 2/E - 1 - 4

NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA STRUTTURA ENTI LOCALI

Legge regionale 3 marzo 2025, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali".

CAPO I MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI NELL'ANNO 2025

"Election day"

L'articolo 1 della l.r. 4/2025 prevede, al comma 1, che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*), limitatamente all'anno 2025, le elezioni generali comunali, comprese quelle relative al Comune di Courmayeur, si svolgano contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, nella data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione, nell'intento di razionalizzare e semplificare le relative procedure elettorali.

A tal fine, **il comma 2** stabilisce che continui ad applicarsi la disciplina vigente per le singole consultazioni, fatte salve alcune disposizioni di coordinamento tra la disciplina applicabile alle elezioni comunali e quella applicabile alle elezioni regionali necessarie a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e, più dettagliatamente:

- a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali (trentacinquesimo e trentaquattresimo giorno antecedenti la data delle votazioni), che costituiscono altresì i termini utili per la rimozione delle eventuali cause di ineleggibilità;
- b) i termini e le modalità delle operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature sono quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale per le elezioni regionali;
- c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature è quella stabilita per le elezioni regionali (15 giorni prima della data delle votazioni);
- d) dopo la chiusura della votazione, si procede, prima, alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni regionali e, a seguire, alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali;
- e) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera precedente, si procede a effettuare, prima, le operazioni preliminari allo scrutinio delle elezioni regionali e, dopo, quelle delle elezioni comunali;
- f) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette delle schede votate per le elezioni comunali sono consegnati dal vicepresidente dell'Ufficio di sezione (anziché dal Presidente), accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine o da addetti alla polizia locale, al Presidente o al vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito;
- g) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali si svolgono il lunedì successivo alla votazione e precedono quelle delle elezioni comunali, alle quali si provvede, dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, il martedì successivo alla votazione; la riunione dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni e quella dell'Ufficio centrale (per il Comune di Aosta) sono rinviate, rispettivamente, al martedì e al mercoledì successivo alla votazione;

- h) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi, Presidenti, scrutatori e segretari, è raddoppiata;
- i) le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, l'arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l'allestimento degli Uffici di scrutinio, gli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e dell'Ufficio centrale, nonché le eventuali ulteriori spese necessarie sono anticipate dai Comuni, rendicontate dagli stessi entro il termine di quattro mesi dalla data delle elezioni e rimborsate dalla Regione.

Il comma 3, inoltre, prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60 della l.r. 4/1995 e limitatamente all'anno 2025, la riduzione del quorum "partecipativo" per la validità delle elezioni per i Comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia ammessa e votata una sola lista, abbassandolo dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, al fine di agevolarne il raggiungimento, salvaguardando così la validità della consultazione elettorale, l'efficacia dell'espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e, quindi, la regolare costituzione degli organi politici dell'ente.

Viene altresì previsto che nella fattispecie:

- ai fini della determinazione del numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di ogni Comune, non vengano conteggiati gli elettori iscritti all'AIRE che non hanno esercitato il diritto di voto;
- nel caso in cui il numero dei votanti sia inferiore al 40 per cento del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, e il numero dei voti validi sia inferiore al 50 per cento dei voti validi, l'elezione sia nulla e il Presidente della Regione, con proprio decreto, fissi la data delle nuove elezioni e nomini un Commissario.

Il comma 4, infine, attribuisce alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, degli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 4/1995

Procedimento elettorale - Commissione elettorale circondariale

L'articolo 2 della l.r. 4/2025 reca modificazioni alla l.r. 4/1995, in materia di procedimento elettorale.

Al fine di colmare un vuoto legislativo, **il comma 1** inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 35 della 1.r. 4/1995, il nuovo comma 1bis prevedendo che la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame della presentazione delle candidature, qualora accerti, nei riguardi del candidato alla carica di Sindaco e/o a quella di Vicesindaco, la sussistenza di alcune delle cause previste dall'articolo 14bis (Cause ostative alla candidatura) della medesima legge, dall'articolo 30bis (Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dall'articolo 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a

norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), o di ogni altra causa di incandidabilità prevista dalla legge, debba ricusare non solo tali candidati, ma anche la lista o le liste a essi collegata/e.

Il comma 2 apporta una modifica formale al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 4/1995 in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato).

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 54/1998

L'articolo 3 della l.r. 4/2025 reca modificazioni alla l.r. 54/1998 in materia di composizione e di modalità di nomina della Giunta comunale e di limitazione dei mandati per i Sindaci e i Vicesindaci.

Composizione e nomina delle Giunte comunali

Il comma 1 dell'articolo 3 sostituisce l'articolo 22 della l.r. 54/1998 che disciplina la composizione della Giunta comunale.

Da una specifica richiesta del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) è emersa l'opportunità di slegare tale disciplina dall'unico criterio, finora utilizzato, della popolazione residente per tenere conto anche di altri elementi che meglio rappresentano la complessità dell'ente e di fare, quindi, riferimento al valore percentuale definito annualmente con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari regionali da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), che costituisce la somma ponderata di diversi parametri (caratteristiche territoriali, ricettività turistica, presenza sul territorio di lavoratori di altri Comuni).

Inoltre, vista la crescente applicazione negli anni della previsione di cui al comma 1ter del previgente articolo 22, che ha finora consentito ai Comuni di stabilire nello Statuto un numero di assessori superiore al numero massimo previsto per legge purché a invarianza della spesa complessivamente sostenuta, si è ritenuto opportuno, per accogliere nella sostanza la richiesta del CPEL, rivedere tale disposizione, prevedendo anche la possibilità per gli enti, tenuto conto della propria disponibilità finanziaria, di aumentare il numero di assessori stabilito dalla legge di una unità, senza limiti di spesa e, eventualmente, di un'ulteriore unità ad invarianza della spesa, assicurando così un maggior margine di autonomia al singolo Comune.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 prevede, quindi, che la Giunta sia composta dal Sindaco e dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 54/1998, e da un numero prestabilito di assessori, variabile da due a sei a seconda della fascia di appartenenza del Comune, determinato sulla base del valore percentuale definito dalla succitata deliberazione della Giunta regionale per l'anno in cui avviene l'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 consentirà a ogni singola Amministrazione, all'atto di nomina della Giunta, di aumentare il suddetto numero di assessori di una unità, senza limitazioni riguardo al conseguente incremento di spesa per la corresponsione della indennità prevista per legge; sarà inoltre possibile aumentare tale numero di un'ulteriore unità ma ad invarianza della spesa, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, non si potrà superare il tetto di spesa determinato dalla somma delle indennità stabilite dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e*

gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta), per il Sindaco, il Vicesindaco e il numero di assessori derivante dall'applicazione del comma 1 e del primo periodo del comma 2.

Per facilità di lettura si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del numero massimo di assessori nominabile per ogni fascia di Comuni:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE							
		Numero					
Fasce di Comuni con valore percentuale ¹		Possibile	Ulteriore	Numero	massimo dei		
	Numero	incremento	possibile	massimo, di	componenti		
	previsto	del numero	incremento	cui uno a	della Giunta		
	per	senza limiti	del numero, a	invarianza di	(compresi		
	legge	di spesa	invarianza di	spesa	Sindaco e		
			spesa		Vicesindaco)		
fino a 2	2	+ 1	+1	4	6		
da 2,001 a 3	3	+ 1	+1	5	7		
da 3,001 a 5	4	+ 1	+ 1	6	8		
da 5,001 a 10	5	+ 1	+ 1	7	9		
Comune di	6	+1	+ 1	8	10		
Aosta	U	+ 1	† 1	0	10		

Nota:

Sempre in accoglimento della specifica richiesta del CPEL di tener conto della molteplicità di situazioni che potrebbero verificarsi in ogni singolo ente, il nuovo comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 prevede che nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale il numero degli assessori possa variare entro i limiti minimo e massimo di cui ai commi 1 e 2.

Le disposizioni contenute ai commi 4, 5, 6 e 7 del nuovo articolo 22 della l.r. 54/1998 ripropongono quelle previgenti, senza apportare modificazioni.

Riguardo alle novelle intervenute si evidenzia in particolare che, non essendo più il numero di assessori stabilito dallo Statuto, come finora previsto, ma dal Sindaco o dal Consiglio comunale (in relazione alla previsione contenuta nello Statuto comunale riguardo all'organo competente) all'atto di nomina della Giunta stessa, si risolvono anche problematiche ricorrenti legate alle previsioni statutarie che finora potevano essere più o meno vincolanti per l'Amministrazione a seconda che il numero degli assessori risultasse fisso o variabile.

Limite dei mandati per i Sindaci e per i Vicesindaci

Il comma 2 dell'articolo 3 sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, recependo, nell'ordinamento regionale, la modifica già apportata a livello nazionale, in materia di limitazione del mandato dei Sindaci, all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dall'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 12 aprile 2022, n. 35 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico), che ha qualificato il raggiungimento di tale limite quale causa di incandidabilità, anziché di ineleggibilità, alla medesima carica. Tenuto conto della

¹ Valore percentuale definito con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi

peculiarità regionale dell'elezione diretta del Sindaco e del Vicesindaco, in linea con la ratio della disposizione statale, il limite del secondo mandato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Aosta) è stato previsto sia per il Sindaco che per il Vicesindaco, ma solo nel caso in cui gli stessi si ricandidino alla medesima carica, mentre la disposizione previgente si applicava solo al Sindaco che si fosse ricandidato alla medesima carica o che si fosse ricandidato alla carica di Vicesindaco o che, successivamente alla sua elezione a consigliere comunale, avesse assunto la carica di assessore.

Il successivo comma 3 inserisce il comma 2bis all'articolo 30bis della l.r. 54/1998 per introdurre, per i Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite del terzo mandato per il Sindaco e per il Vicesindaco che si ricandidino alla medesima carica; tale previsione colma un vuoto legislativo, pur non trovando al momento applicazione in quanto nessun Comune valdostano rientra in tale fascia demografica.

Il comma 4 inserisce all'articolo 30bis della 1.r. 54/1998 il comma 2 ter che dispone, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il limite del quarto mandato per il Sindaco e il Vicesindaco che si ricandidino alla medesima carica, autorizzando pertanto la possibilità di un mandato aggiuntivo rispetto ai tre mandati previsti dalla disciplina attuale.

In tutte e tre le casistiche le disposizioni continuano comunque a prevedere la possibilità di un ulteriore mandato consecutivo nel caso in cui uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il comma 5 abroga, conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 che, finora, aveva previsto il limite del terzo mandato per i Sindaci di tutti i Comuni fino a 15.000 abitanti.

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 4/2015

Compensi degli amministratori locali

L'articolo 4 della l.r. 4/2025 reca modificazioni alla l.r. 4/2015, sempre in accoglimento della richiesta del CPEL di modificare il criterio alla base della determinazione dei compensi degli amministratori locali, individuandolo non più nella sola popolazione residente ma, come per la revisione del numero di assessori, nei valori percentuali definiti annualmente con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari regionali da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995, al fine di tener maggiormente conto della specificità dei singoli enti.

Il comma 1 inserisce l'articolo 1bis alla l.r. 4/2015 che prevede, in generale, che i compensi degli amministratori locali siano diversificati in fasce di Comuni e che l'appartenenza alle stesse sia stabilita sulla base dei valori percentuali definiti dalla succitata deliberazione della Giunta regionale per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi, con la conseguenza che l'indennità di funzione del Sindaco, presa a riferimento per la determinazione di tutti i compensi, resta immutata fino al rinnovo del Consiglio comunale.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 della 1.r. 4/2015, che disciplina il compenso del Sindaco, prevedendo, al comma 1, che allo stesso sia attribuita un'indennità mensile lorda di funzione, variabile da 1.900,00 a 5.610,00 euro a seconda della fascia di appartenenza del Comune. Al comma 2 viene mantenuta la facoltà, già attualmente prevista, per il Consiglio comunale di aumentare fino a un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al

comma 1. Il comma 3 conferma l'attribuzione al Sindaco di una diaria mensile, rivista in aumento negli importi, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, anch'essa stabilita sulla base degli stessi valori percentuali determinanti le fasce per l'indennità di funzione di cui al comma 1. Il comma 4 ripropone la disposizione previgente, secondo cui l'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco è ridotta del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa. Il comma 5 ripropone, anch'esso, la disposizione previgente secondo cui al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco sospeso o cessato dalla carica spettano l'indennità di funzione e la diaria attribuite al Sindaco ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

I commi 3, 4, 5, 6 e 7 sostituiscono rispettivamente gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 4/2015, opportunamente riformulati per adeguare i richiami contenuti nelle disposizioni previgenti ai commi 1 e 2 del novellato articolo 2 della l.r. 4/2015 e per distinguere più chiaramente la diversa disciplina applicabile al Comune di Aosta.

Il comma 8 modifica l'articolo 8 della l.r. 4/2015 aumentando da 600,00 a 1.300,00 euro la diaria mensile da corrispondere al Sindaco che riveste la carica di Presidente di Unité des Communes valdôtaines.

Il comma 9 abroga, per coordinamento, il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 4/2015, che stabiliva che la popolazione dei Comuni era determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

Per facilità di lettura si riporta di seguito un prospetto contenente il valore, distinto per fasce di Comuni, dell'indennità di funzione e della diaria spettanti al Sindaco, nonché dell'ulteriore diaria spettante al Sindaco che riveste anche la carica di Presidente di Unité.

COMPENSI DEI SINDACI						
Fasce di Comuni	Indennità di f	unzione del Sindaco	Diaria del Sindaco			
con valore percentuale ¹	Importo base	Importo aumentato del 20% (facoltativo)				
fino a 1	€ 1.900,00	€ 2.280,00	€ 600,00			
da 1,001 a 1,5	€ 2.100,00	€ 2.520,00	€ 700,00			
da 1,501 a 2	€ 2.310,00	€ 2.772,00	€ 700,00			
da 2,001 a 3	€ 3.190,00	€ 3.828,00	€ 800,00			
da 3,001 a 10	€ 3.960,00	€ 4.752,00	€ 800,00			
Comune di Aosta	€ 5.610,00	€ 6.732,00	€ 1.300,00			
			Ulteriore diaria del Sindaco che riveste anche la carica di Presidente di Unité des Communes valdôtaines € 1.300,00			

Nota:

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 23/2001

L'articolo 5 della l.r. 4/2025 reca modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23

¹ Valore percentuale definito con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi

(Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), che detta le regole in materia di determinazione dei compensi e in materia di spese per missioni.

Determinazione dei compensi degli amministratori locali

Il comma 1 dell'articolo 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23/2001 per adeguare la disposizione previgente alle modificazioni apportate all'articolo 22 della l.r. 54/1998, con particolare riguardo alla possibilità concessa ai singoli Comuni, dal nuovo comma 2, di nominare, in aggiunta al numero di assessori stabilito per legge, un primo assessore aggiuntivo (primo periodo) e eventualmente anche un secondo assessore aggiuntivo (secondo periodo), quest'ultimo nel rispetto del limite massimo di spesa calcolato con riferimento al numero dei componenti la Giunta risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2, primo periodo, dell'articolo 22 della l.r. 54/1998.

Pertanto, ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23/2001, è previsto che laddove il numero degli assessori componenti la Giunta sia aumentato in base al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, la deliberazione consiliare di determinazione dei compensi (che in caso di rinnovo elettorale può essere adottata anche in corso d'anno) debba essere accompagnata dall'attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Ai fini della rideterminazione dei compensi conseguente al rinnovo dei Consigli comunali si richiamano, per quanto compatibili, le indicazioni fornite da questa Struttura con nota prot. n. 10065/EL in data 29 dicembre 2022, consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione Enti locali, al link https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=5562.

Missioni degli amministratori locali

Il comma 2 dell'articolo 5 sostituisce l'articolo 12 della l.r. 23/2001, anche in questo caso in accoglimento della richiesta avanzata dal CPEL di rivalutare la disposizione previgente che escludeva i Sindaci e i Presidenti delle Unités dal rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'esercizio del proprio mandato nell'ambito del territorio regionale, in quanto beneficiari della diaria riconosciuta loro, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 8 della l.r. 4/2015, quale rimborso forfetario delle spese per l'esercizio del mandato. Tale intervento legislativo è stato ritenuto opportuno ai fini di uniformità di trattamento tra amministratori regionali e comunali, tenuto anche conto, come evidenziato dallo stesso CPEL, della disciplina applicata ai consiglieri regionali, ai quali viene riconosciuto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), il rimborso delle spese di viaggio qualora, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino fuori dal territorio regionale. Infatti, l'ambito territoriale di riferimento per i Sindaci non può essere quello dell'intero territorio regionale, ma deve essere ricollegato alle loro specifiche funzioni, che sono esercitate non solo sul territorio del singolo Comune ma necessariamente anche in quello dell'Unité di appartenenza, essendo l'organo collegiale dell'Unité composto ex lege dai Sindaci stessi. Pertanto, la novella, dopo aver chiarito, al comma 1, che per missione si intende l'attività istituzionale effettuata dagli amministratori locali sul territorio regionale, nazionale e estero, fuori dall'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, al comma 2 sancisce la regola generale secondo cui l'Amministrazione può sostenere direttamente la spesa per la missione oppure rimborsare all'amministratore interessato le spese dallo stesso sostenute e debitamente documentate.

Per il Sindaco e il Presidente di Unité, espressamente esclusi dall'applicazione del comma 2, il comma 3 stabilisce che dette spese siano loro riconosciute solo in caso di missione svolta fuori dall'ambito territoriale dell'Unité di appartenenza, fatta eccezione per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione, al quale le predette spese sono riconosciute per le missioni svolte fuori dall'ambito territoriale del Conseil de la plaine d'Aoste, di cui all'articolo 107 della l.r. 54/1998.

Al comma 4 è stata riproposta, infine, la previsione, già contenuta al comma 1 del previgente articolo 12 della l.r. 23/2001, secondo cui la disciplina di dettaglio delle missioni degli amministratori e del riconoscimento delle relative spese è unica per tutti gli enti locali ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il CPEL.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'articolo 6 della l.r. 4/2025 reca le disposizioni transitorie e finali che si rendono necessarie affinché l'attuazione delle riforme apportate dalla legge in oggetto avvenga in modo regolato per tutti gli enti, tenendo anche conto che nove Comuni non saranno interessati dalle elezioni generali comunali dell'autunno 2025.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Il comma 1 dispone che la disciplina sul numero di assessori componenti la Giunta comunale, di cui al nuovo articolo 22 della l.r. 54/1998, si applichi, per i sessantacinque Comuni interessati dalle prossime elezioni generali comunali, a decorrere dal secondo giorno successivo a quello delle elezioni stesse, e per i restanti nove Comuni dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza che il relativo impatto finanziario per questi ultimi enti si verificherà soltanto dalla prossima annualità di bilancio.

Il comma 2 prevede a sua volta che la nuova disciplina sui compensi, di cui alla l.r. 4/2015, si applichi agli amministratori neoeletti dei sessantacinque Comuni interessati dalle prossime elezioni generali comunali a decorrere dal secondo giorno successivo a quello delle elezioni stesse, e per i restanti nove Comuni dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza che il relativo impatto finanziario per questi ultimi enti si verificherà soltanto dalla prossima annualità di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che la nuova disciplina relativa alle missioni degli amministratori locali, di cui al nuovo articolo 12, comma 4, della l.r. 23/2001, trovi applicazione a decorrere dal secondo giorno successivo a quello delle elezioni generali comunali dell'autunno 2025 (coincidente con il giorno della proclamazione dei neoeletti) per tutti gli amministratori in carica a quella data.

Adeguamento degli Statuti comunali

Il comma 4 assegna, infine, a ogni Consiglio comunale in carica, ferme restando le date di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 al proprio ente, il termine del sessantesimo giorno antecedente alle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della legge per adeguare i propri Statuti alle nuove disposizioni, al fine di garantire che le Amministrazioni comunali neoelette possano iniziare il loro mandato nella piena osservanza delle disposizioni legislative vigenti, così come le altre Amministrazioni

comunali possano rivalutare, con effetto dal 1° gennaio 2026, le scelte fatte in ordine alla composizione delle Giunte.

Si ritiene che tale termine debba considerarsi <u>ordinatorio</u>, e non perentorio, non essendo prevista dalla legge regionale alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso; pertanto, qualora l'Amministrazione comunale non riesca a rispettare tale scadenza, la necessaria modifica statutaria potrà comunque essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, considerato che tali modificazioni possono sicuramente rientrare tra gli atti urgenti ed improrogabili (adottabili anche oltre il 45° giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 54/1998), tenuto conto del termine contenuto nella legge regionale, che assegna espressamente ai Consigli comunali in scadenza tale competenza. In caso di mancato adeguamento entro la data delle elezioni, troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge, anche in presenza di una previsione statutaria non conforme.

Si segnala, altresì, l'opportunità di inserire nello Statuto una disposizione che consenta alla Giunta di deliberare validamente anche in presenza di un numero pari di componenti (condizione ora più probabile) stabilendo ad esempio che, al verificarsi di una situazione di parità di voti, prevalga il voto del Sindaco, o di chi lo sostituisce temporaneamente oppure che il voto del Sindaco, o di chi lo sostituisce temporaneamente, abbia valore doppio.

Si rammenta, infine, che poiché le modificazioni statutarie entrano tutte in vigore, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 54/1998, decorsi trenta giorni dalla data della loro pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune, sarà necessario che nella deliberazione del Consiglio comunale di adeguamento dello Statuto si stabilisca espressamente, in un apposito punto del deliberato, che le nuove disposizioni riguardanti la nomina e la composizione della Giunta avranno efficacia (a differenza di altre eventuali modificazioni) soltanto a seguito del prossimo rinnovo del Consiglio comunale.

Ai fini della raccolta degli Statuti degli enti locali, curata da questa Struttura, si rinvia, per quanto riguarda le modalità di trasmissione degli adeguamenti statutari, alla nota prot. n. 1800 del 24 marzo 2020, consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione Enti locali, al link https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2356.